



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO
- LECCE -

Rispr. al foglio del 24/01/2020 n. 2375

Rif. prot. n. 1928 del 30/01/2020

Class 34.43.01/11

MIBACT|SABAP-LE|
21/02/2020|0004053-P
34.43.01/11/2019

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E.p.c.

REGIONE PUGLIA
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

COMMISSIONE REGIONALE MiBACT
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Dott.ssa Annalisa BIFFINO
annalisa.biffino@beniculturali.it

Oggetto: Comuni: **BRINDISI**

Progetto: VIA – Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente in contrada Vaccaro

Ubicazione: Contrada Vaccaro (fg. 66, p.lle 81, 19, 20, 109, 110, 173, 174)

Proponente: **HEPV05**

Amministrazione competente: **Provincia di Brindisi**

Procedimento di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Valutazioni di competenza

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito web indicata da codesta Amministrazione, facendo seguito alle scansioni procedurali di seguito indicate:

- vista la nota prot. 24726 del 04/12/2019 con la quale questa Soprintendenza ha delegato un proprio funzionario a rappresentarla per la seduta di conferenza del 04/12/2019;
- vista la nota prot. 37873 del 11/12/2019 (ns. prot. 26230 del 27/12/2019) con la quale codesto Settore provinciale ha trasmesso il verbale della seduta del 04/12/2019, corredata dai contributi dei vari enti intervenuti e dalle richieste avanzate dal Funzionario delegato di questo Ufficio;
- vista la nota prot. 3068 del 12/02/2020 con la quale la Scrivente si è riservata di esprimere le proprie valutazioni di competenza nell'ambito del procedimento in essere;
- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- viste le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- vista la Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- viste l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;
- vista la Delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 15/10/2019;
- atteso che il progetto in oggetto prevede la realizzazione, all'interno di un'area costituita da terreni pianeggianti tipizzati come zona agricola E attraversati da un corso d'acqua episodico, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9.950 kWp, (per una superficie complessiva pari a circa 181.300 mq), in parte prospiciente un tracciato sterrato interpodereale e in parte prospiciente la Strada Provinciale n. 44;
- considerato che il suddetto impianto è costituito da n. 24.875 moduli, poggianti su strutture in acciaio infisse nel terreno,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

suddivisi in 3 sottocampi e comprende la realizzazione di cabinati, cavidotti interrati, elettrodotti aerei; viabilità interna al campo; recinzione dei campi; la modifica degli innesti stradali e la relativa segnaletica verticale; pali di videosorveglianza ed illuminazione su plinto;

- preso atto che il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione e di compensazione;
- preso atto dell'ulteriore misura compensativa prevista, costituita dalla prevista realizzazione di un'area di imboscamento nel territorio di Cellino San Marco, a nord dell'abitato, di estensione pari a circa 38.600 mq;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

a. Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

In proposito si evidenzia che il proponente ha inviato apposita istanza di insussistenza dei provvedimenti di tutela statale per nell'area interessata dall'impianto e dalle relative opere di connessione, cui questa Soprintendenza ha risposto con nota prot. 23191 del 14.11.2019 evidenziando che "gli immobili in argomento non risultano sottoposti a disposizioni di tutela archeologica ai sensi della normativa vigente in materia". Si deve però rappresentare che il mero accertamento dei provvedimenti di tutela archeologica, anche in caso di esito negativo, non esime il proponente di un'opera pubblica o di pubblica utilità (come nel caso in esame) dall'obbligo di presentare tra gli elaborati progettuali un documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della valutazione degli impatti potenziali sul patrimonio archeologico nell'ambito del procedimento di V.I.A.

L'impianto in esame, infatti, si colloca in un contesto territoriale, esteso tra Brindisi e Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie alla presenza della via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. Si evidenzia, inoltre, che intorno all'area interessata dall'impianto sono presenti i seguenti siti noti: l'insediamento rurale di età romana (villa) presso la masseria Buffi, sottoposto a vincolo con D.M. 04.06.2000, ca 2 km a SO dell'impianto; l'insediamento rupestre presso masseria Cafaro Piccola, ca. 1 km a NO dell'impianto; insediamento rurale di età romana in presso masseria Mascava Nuova, ca. 1,8 km a N dell'impianto; insediamento rurale di età romana in località Masciullo (n. 1), ca. 2,8 km dall'impianto; l'ampia concentrazione di frammenti fittili e altro materiale localizzata presso masseria Casignano, relativa ad un insediamento rurale in vita dal III sec.a.C. fino al VI sec. d.C., situata ca. 1,8 km ad E dell'impianto. Quest'ultimo insediamento è stato documentato tramite ricognizioni estensive condotte per aree campione ed edite dall'Università di Siena (cfr. M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi*, Bari 2008, p. 252, sito n. 376), che hanno anche permesso di individuare numerose altre aree di frammenti fittili, tutte inquadrabili in età romana, concentrate in particolare nelle aree adiacenti l'impianto, sia sul lato sud sia sul lato nord, sia sul lato ovest.

b. Beni Paesaggistici

Ai fini della valutazione dei possibili impatti significativi delle previsioni di piano sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, e che, a conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

I lotti di progetto, ubicati a ovest del centro urbano di Brindisi e a nord di Mesagne, a distanza di circa 7 km dai rispettivi abitati, di forma irregolare e liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da differenti tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord la linea ferroviaria; ad ovest il Canale Reale; a sud il tracciato interpodereale che corre lungo la direzione est-ovest tra la SP 44 e la SP 43; a sud-est il corso di Fosso Canale; a est la SP 43.

I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi. Tuttavia nell'ambito sopra descritto si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato 03 Ambiente. Urbanistica e relazioni specialistiche. Carta dei vincoli L.R. N. 24-2010, nella quale sono graficizzati in sovrapposizione gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER, con le relative superfici territoriali interessate.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-le@beniculturali.it - SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalle carte sull'Uso del Suolo), che costituiscono elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali libere che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Si rileva inoltre la presenza di un insediamento militare dismesso a nord dell'area di progetto.

Nello stesso ambito si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*: Canale Reale a ovest, Fosso Canale a est.

Sono inoltre presenti diverse masserie individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto*: masseria Mascava, masseria Mascava Nuova, masseria Bianco di Napoli, masseria Cafaro Piccola, masseria Marmorelli, masseria Cuggiò. A sud dell'area di intervento, nello stesso ambito, ricade inoltre la Masseria Vaccaro (da cui il toponimo della contrada), anch'essa individuata dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa *area di rispetto*.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

a. Beni Archeologici

In premessa si richiama quanto già osservato nel par.1 in merito al documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016, che non risulta presente tra gli elaborati progettuali nonostante sia stato espressamente richiesto dal rappresentante di questa Soprintendenza in sede di conferenza di servizi, in data 4/12/2019 (come da verbale acquisito ai ns. atti con prot. 26230 del 27.12.2019).

In proposito si rappresenta che ai fini della valutazione degli impatti non può essere ritenuto assolutamente sufficiente l'elaborato denominato "7PA79H5_HEPV05 prog 56 – Brindisi parere archeologico", nel quale in modo del tutto irrituale il professionista archeologo che firma il documento precisa che "la società si avvarrà della presenza di un archeologo la presenza di un archeologo di comprovata esperienza durante le attività iniziali e di movimentazione terra del progetto", di fatto ignorando le norme vigenti e sostituendosi alle valutazioni di competenza di questa Soprintendenza quale ente istituzionalmente preposto alla tutela archeologica. Nello stesso elaborato, tra l'altro, si fa riferimento a carte archeologiche redatte di recente (ma nel 2015) da SNAM Rete Gas, affermando apoditticamente che nella zona interessata dal progetto non è evidenziata alcuna presenza archeologica e allegando, a supporto di tale affermazione, due immagini a grande scala (senza indicazione della fonte) di cui una, indicata in didascalia come "Carta archeologica di Brindisi" è in realtà tratta da una ben nota e datata pubblicazione (C. MARANGIO, *la Romanizzazione dell'ager Brundisinus*, in "Ricerche e studi", VIII, 1975), da considerare ormai ampiamente superata in base ai successivi sviluppi della ricerca nel territorio di Brindisi.

E' di tutta evidenza che il suddetto elaborato non può essere ritenuto sufficiente per una valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico, anche perché il sopracitato documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, come previsto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve redatto sulla base non solo di un'analisi bibliografica e d'archivio, ma anche della ricognizione sui terreni interessati dalle opere in progetto (inclusi quelli interessati dall'impianto del bosco previsto come opera di compensazione).

Ciò premesso, le valutazioni che seguono sono frutto della conoscenza diretta del territorio e della relativa bibliografia nonché dell'analisi di carte del rischio archeologico acquisite ai nostri atti negli ultimi mesi (dunque effettivamente recenti), elaborate per altri impianti fotovoltaici in valutazione, localizzati in aree limitrofe a quella interessata dall'impianto in oggetto.

L'intervento in argomento, in base ai dati disponibili, si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche.

Come già osservato (cfr. par. 1), le evidenze archeologiche documentate a seguito di progetti di ricerca basati sulla ricognizione archeologica realizzati dall'Università di Siena (realizzata per aree campione), si concentrano in particolare a nord, a sud e ad ovest del campo fotovoltaico. Tra queste si segnala, in particolare, una concentrazione di frammenti fittili denominata (Cfr. M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi*, Bari 2008, p. 220, sito SV 27), localizzata a breve distanza dal limite ovest del campo, che insieme alle altre attesta una intensa frequentazione dell'area in età romana.

In ragione di quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene le opere previste si collochino rispetto a contesti archeologici al



momento noti a distanze tali da garantirne la tutela, si ritiene tuttavia che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo specie in ragione dell'assenza di dati sulla ricognizione diretta dei terreni interessati dall'impianto fotovoltaico e dalle opere connesse, inclusa la piantumazione del bosco previsto come opera di compensazione degli impatti.

b. Beni Paesaggistici

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici, pertanto, sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e dalla *Convenzione Europea del Paesaggio*, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni paragonabili a quelle degli impianti già presenti sul territorio.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

Con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e le masserie ubicate nel contesto in analisi. Si fa riferimento in particolare a masseria Cuggiò e masseria Vaccaro (entrambe tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta pari a circa 500 metri per entrambe, per cui si prevede la realizzazione di recinzioni verdi che coprano visivamente l'impianto (cfr. *Simulazione visiva inserimento impianto fotovoltaico*). Non risulta indagato il rapporto di intervisibilità dello sito da Canale Reale, tutelato dall'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il cui percorso all'altezza del lotto di progetto corre parallelo alla SP 44, proprio in adiacenza alla suddetta masseria Cuggiò.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Canale Reale* e tra impianto e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto. Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi.

Le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Si rileva inoltre la ridotta distanza dell'impianto anche da Masseria Vaccaro, edificio ritenuto di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di UCP del PPTR, ma anche in quanto luogo dal quale nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Vaccaro, il che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria.

Particolare rilievo assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Ulteriore punto di vista paesaggistico privilegiato, non indagato, è costituito dal tracciato ferroviario che corre in prossimità del lotto di progetto, a nordest dello stesso. Si tratta di un punto di vista particolare, determinato dalla particolare combinazione che si determina tra la considerevole altezza alla quale si attesta (pari a circa il doppio dell'altezza 1,60 mt utilizzata in analisi) e la distanza ravvicinata al bacino di colmata (trattasi di 500 metri dalla linea ferroviaria allo spigolo nord-est del sito di intervento): si capisce bene come un punto di osservazione da una tale distanza e una tale altezza comporterebbe una visuale estesa e aperta su tutta l'area di intervento. Il punto di vista in esame consentirebbe pertanto di cogliere tutta l'estensione planimetrica dell'impianto di progetto, oltretutto privo di schermature in tale direzione. Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi



sia lavorativi che turistici.

Tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che il bosco previsto nel territorio comunale di Cellino San Marco, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni importanti, sovrapposto in maniera apodittica al territorio. Oltretutto si evidenzia come l'area di inserimento del bosco, la cui realizzazione comporta importanti lavorazioni del terreno e la formazione di buche (cfr. *Computo metrico estimativo* relativo), non sia stata indagata dal punto di vista archeologico.

Si ritiene pertanto che le opere proposte come misure di mitigazione e compensazione, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni e strutture in c.a., pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, *esprime valutazione non favorevole* alla realizzazione del previsto intervento.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

D'Orsoline

Il Soprintendente

Arch. Maria PICCARRETA

Annalisa Biffino

Il Responsabile del Procedimento
arch. Marzia ANGELINI

Il Funzionario Archeologo
dott.ssa Annalisa BIFFINO



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-le@beniculturali.it - SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

